

N. 39.330 REPERTORIO

N. 11.707 RACCOLTA

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"Inter Media and Communication S.r.l."

con sede in Milano

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sei maggio duemilaquattordici

6.5.2014

In Milano, nel mio studio in via Santa Maria Segreta n. 7/9.

Avanti a me Dottor **LUIGI CECALA**, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile dei distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

SI E' COSTITUITA LA SIGNORA

- **FRANCESCA MUTTINI**, nata a Milano il giorno 19 agosto 1969, domiciliata in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 9, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Procuratore della Società **"F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A."**, con sede legale in Milano, corso Vittorio Emanuele II n. 9, capitale sociale di Euro 15.000.000,00 (quindici milioni virgola zero zero) i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale 80066310154, Partita Iva 04231750151, a quanto infra autorizzata giusta procura a mio rogito in data 30 aprile 2014 Repertorio n.ro 39319/11703, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 3 in data 2 maggio 2014 al n.ro 7611 - Serie 1T che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A".

La medesima, cittadina italiana, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto in virtù del quale

CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1)

Viene costituita dalla società "F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.", come sopra rappresentata, una società a responsabilità limitata unipersonale con la denominazione sociale di:

"Inter Media and Communication S.r.l."

Articolo 2)

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- 4 L'acquisizione e cessione di marchi e disegni distintivi in genere in qualsiasi forma, anche mediante stipulazione di contratti di locazione finanziaria;
- stipulazione di contratti attivi e passivi di licenza d'uso di marchi e segni distintivi;
- } - gestione, utilizzazione e sfruttamento in qualsiasi forma degli stessi, anche attraverso contratti di sponsorizzazione e affiliazione commerciale (franchising) nonché attraverso la gestione diretta di attività commerciali, ivi inclusa la vendita di merci al dettaglio;
- > - concessionaria di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi e ogni mezzo di comunicazione e diffusione anche pubblicitaria (new media), attività di agenzia d'affari in campo pubblicitario, vendita di spazi pubblicitari su giornali, mediante mezzi radiofonici e televisivi o altre reti di comunicazione, quali internet e su ogni altro mezzo di comunicazione e diffusione anche pubblicitaria (new media), nonché assistenza artistica nella realizzazione di servizi pubblicitari;
- 6 - lo svolgimento di tutte le attività connesse al settore dei viaggi e del turismo inerenti manifestazioni sportive nonché qualsiasi attività inerente e/o affine;
- organizzazione e promozione di gare e tornei, scuole calcio, ed ogni altra atti-

vità sportiva, in genere, sfruttamento dell'immagine degli sportivi mediante l'utilizzazione e la divulgazione anche attraverso il mezzo pubblicitario del nome e dell'immagine di soggetti impegnati nell'attività sportiva, nonché promuovere, pubblicizzare e diffondere in qualsiasi forma e in qualsiasi genere la propria attività, la propria immagine, i propri marchi e i propri segni distintivi nonché in generale la promozione e lo sfruttamento con ogni mezzo dell'immagine di F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A. in Italia e all'estero;

§ - l'acquisizione di diritti sportivi in genere ed in particolare l'acquisizione ed esercizio dei diritti di sfruttamento economici inerenti le manifestazioni sportive;- concessionaria per la prenotazione e per la vendita di biglietti ed abbonamenti in genere.

La Società, fra l'altro, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari ed industriali ritenute necessarie, connesse od utili al conseguimento dell'oggetto sociale; potrà contrarre mutui e finanziamenti in genere con banche, Istituti di credito e società finanziarie usufruendo delle agevolazioni ed incentivazioni previste dalla normativa.

Potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre società od enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio purché non nei confronti del pubblico, con esclusione del carattere di professionalità e quale attività strumentale rispetto all'oggetto sociale.

Potrà compiere operazioni finanziarie con esclusione di attività nei confronti del pubblico, rilasciare garanzie reali e personali anche a favore e nell'interesse di terzi purché non configuri attività finanziaria nei confronti del pubblico, ed escludere le attività finanziarie che richiedono per legge particolari autorizzazioni o requisiti; potrà effettuare e/o ricevere finanziamenti infragruppo a/da società con-

trollate, controllanti o collegate o a/da controllate dalla medesima controllante nei limiti stabiliti dalla normativa legislativa e regolamentare tempo per tempo vigenti.

La società potrà assumere partecipazioni sociali sia in Italia che all'estero a scopo di stabile investimento e non di collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto e purché non nei confronti del pubblico secondo quanto disciplinato dal D.Lgs 385/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3)

La società ha sede legale in Milano.

Ai soli fini dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle Imprese il socio come sopra rappresentato, dichiara che l'attuale indirizzo della sede legale della società è fissato in Corso Vittorio Emanuele II n. 9.

Articolo 4)

La Società è costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite nello statuto della "Inter Media and Communication S.r.l." che regola l'organizzazione e il funzionamento della società, che costituito da 8 clausole (dalla 1 alla 8.1) viene dalla comparente approvato e con me Notaio sottoscritto ed allegato al presente atto sotto la lettera "B".

Articolo 5)

La durata della Società è fissata sino al 30 (trenta) Giugno 2040 (duemilaquaranta) salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

Articolo 6)

L'esercizio sociale si chiude al 30 (trenta) Giugno di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 30 (trenta) Giugno 2015 (duemilaquindi-

ci).

Articolo 7)

La società sarà amministrata da un Amministratore Unico al quale spetteranno i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società in virtù di quanto disciplinato dalla clausola 4.2) dello statuto sociale allegato.

Viene nominato un. Amministratore Unico in carica sino a revoca e/o dimissioni nella persona del Signor MARCO FASSONE, nato a Pinerolo (TO) il giorno 17 agosto 1964, cittadino italiano, codice fiscale FSS MRC 64M17 G674B, domiciliato per la carica presso la sede legale della società, il quale ha già accettato la carica.

Articolo 8)

Il capitale sociale è determinato dal socio in complessivi Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Il versamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2464, pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) é stato eseguito all'organo amministrativo nominato a mezzo n.ro 1 (uno) assegno circolare - non trasferibile - n.ro 0061194879-05 emesso da Deutsche Bank S.p.A. - Sportello 1 di Milano - in data 6 maggio 2014 intestato a "Inter Media and Communication S.r.l.".

Articolo 9)

La costituita ed il nominato Amministratore sono delegati disgiuntamente a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della società nonché autorizzati ad apportare al presente atto ed allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Articolo 10)

Le spese del presente atto e sue conseguenziali, approssimativamente indicate in

Euro 2.600,00 (duemilaseicento virgola zero zero) sono a carico della società.

Io notaio ometto la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dalla costituita me Notaio consenziente.

Io notaio richiesto ho ricevuto il presente atto scritto in parte da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano su due fogli di cui occupa sei pagine fin qui e da me notaio letto alla parte comparente che lo approva e sottoscrive alle ore quattordici e quarantacinque.

F.to Francesca Muttini

F.to Luigi Cecala Notaio L.S.

ALLEGATO "A" AL N.39330/11707 DI REP.

DIGEST no. 39.319

FILE no. 11.703

POWER OF ATTORNEY

REPUBLIC OF ITALY

this day thirty of april two thousand and fourteen

30.4.2014

In Milan, Corso Vittorio Emanuele II n. 9.

Before me, dottor LUIGI CECALA, Notary in Milan, during enrolled into the Notaries' District of Milan, Busto Arstizio, Lodi, Monza and Varese at the presence of:

- GATTONI BEATRICE, born in Fano (PU) on july 2 1985, domiciled in Milan, Corso Matteotti n. 22,

- MARTA PRADELLA, born in Milan, on maj 29 1988, domiciled in Milan, Corso Matteotti n. 22,

as witnesses required from me , the Notary known by the undersigned individual and with all legal requisites, who declare to know the English language

THERE APPEARED

- ERICK THOHIR, born in Jakarta (Indonesia), on maj 30 1970, domiciled in Milan, Corso Vittorio Emanuele II n. 9, acting in his capacity as Chairman of the Board of Directors of

"FC INTERNAZIONALE MILANO S.p.A."

a company organized under the laws of Italy, with registered offices in Milan, corso Vittorio Emanuele II n. 9, registra-

tion number with the Companies' Register of Milan Nr. 80066310154, (hereinafter "FC Internazionale"), duly authorized for what follows by the resolution of the Board of Directors of FC Internazionale of April 28, 2014.

The appearing person, Indonesian citizen, whose identity, capacity and powers I, the Notary, have personally ascertained, states not to know Italian language but to be fluent in English language, a language known by me, the Notary, and

he requests me to draw up the following deed in accordance to which does hereby

APPOINT

- FRANCESCA MUTTINI, born in Milan on August 19 1969, domiciled in Milan, corso Vittorio Emanuele II n. 9.

as attorney in fact of FC Internazionale (the "Attorney In Fact"), so that may act in the name and on behalf of FC Internazionale for the purposes of proceeding to: (i) the incorporation of an Italian limited liability company (società a responsabilità limitata) with an initial corporate capital of Euro 10,000.00] ("MediaCo"); (ii) the subscription of a reserved capital increase of MediaCo, to be paid by means of contribution of a line of business relating to the sponsorship and media activities (the "Line of Business"); (iii) the creation of a first ranking pledge on the participation in MediaCo's corporate capital which will be owned by FC Internazionale following to the contribution of the Line of Bu-

business under the previous point above, as a guarantee for the obligations arising from a financing agreement governed by English law, executed, inter alia, by FC Internazionale, as parent, on one side, and certain banks and financial institutions (under the coordination of Goldman Sachs International), as financing banks, on the other side, as well as to guarantee the relating financial documents (the "Pledge on MediaCo's Quotas").

For the above purposes, Erick Thohir grants to the Attorney in Fact any and all powers, also pursuant to Article 1395 of the Italian Civil Code, to act in the name and on behalf of FC Internazionale and to carry out all acts necessary and/or useful for the purposes of this power of attorney, including, by way of example and without limitation to the generality of the powers herein conferred, the power to:

1. draft, negotiate, agree, finalize, sign and execute the deed of incorporation of MediaCo (the "Deed of Incorporation of MediaCo"), as well as to amend and/or integrate any and all clauses and/or provisions of Deed of Incorporation of MediaCo;

2. draft, negotiate, agree, finalize, sign and execute the deed of reserved capital increase of MediaCo to be paid with the contribution of the Line of Business (the "Deed of Capital Increase"), as well as to amend and/or integrate any and all clauses and/or provisions of the Deed of Capital Increase

se;

3. draft, negotiate, agree, finalize, sign and execute the deed of grant of the Pledge on MediaCo's Quotas pursuant to Italian law (the "Deed of Pledge"), as well as to amend and/or integrate any and all clauses and/or provisions of the Deed of Pledge;

4. draft, negotiate, agree, finalize, sign and execute, as well as amend and/or integrate any and all clauses and/or provisions of any other agreement (also in the form of public deed or notarized private deed), deed and/or document (to be executed in any form), connected and/or relating to the Deed of Incorporation of MediaCo, the Deed of Capital Increase and the Deed of Pledge which is necessary, useful and/or appropriate for the purposes of carrying out and implementing the abovementioned deeds;

5. carry out any deed, release any declaration, fulfill any formalities, without limitation, which may be useful, necessary and/or consequential to, and/or functional to, and/or however connected and inherent to, the execution and/or the complete implementation of the Deed of Incorporation of MediaCo, the Deed of Capital Increase and the Deed of Pledge.

Furthermore, the Attorney in Fact is authorized to execute all documents and/or deeds and perform all such acts that may be necessary and/or useful for the exercise of all the powers conferred by this power of attorney, including those

not expressly mentioned herein.

With full power for the Attorney In Fact to appoint, on such terms and conditions as the Attorney In Fact shall deem appropriate, one or more substitutes to exercise any of the rights, powers and authority hereby conferred to him, and to revoke any such appointment, and to delegate to other representatives the exercise of any such right, power or authority granted hereby.

FC Internazionale hereby ratifies and confirms, and undertakes to ratify and confirm, everything that the Attorney In Fact shall lawfully do, or cause to be done, by virtue of and in accordance with this power of attorney.

FC Internazionale hereby also unconditionally undertakes to indemnify and hold the Attorney In Fact harmless from and against any and all actions, claims, costs, expenses and responsibility that may be brought against or incurred by him as a result of or in connection with the exercise of the powers conferred to him pursuant to this power of attorney.

This power of attorney is effective for all purposes on the date hereof and shall remain valid unless revoked by FC Internazionale.

This power of attorney is governed by Italian law.

I Notary have read this public document, in the presence of the witnesses and of the part appearing before me, who declare that it complies with his wishes, approve and sign it,

together with the witnesses at four and fifteen p.m.

Deed consisting of four pages and part of the fifth of
three sheets, up to this point, typed by a trusted person and completed by hand by me, the Notary .

Signed by Erick Thohir

Erick Thohir

Signed by Beatrice Gattoni

Beatrice Gattoni witness

Signed by Marta Pradella

Marta Pradella witness

Signed by Luigi Cecala Notary

N. 39.319 di REPERTORIO N. 11.703 di RACCOLTA

PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno trenta aprile duemilaquattordici /

30.4.2014

in Milano, corso Vittorio Emanuele II n. 9

Avanti a me dottor LUIGI CECALA, Notaio in Milano, iscritto
presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano,

Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, alla presenza di:

- GATTONI BEATRICE, nata a Fano (PU) il giorno 2 luglio
1985, domiciliata in Milano, Corso Matteotti n. 22,

- MARTA PRADELLA, nata a Milano il giorno 29 maggio 1988,
domiciliata in Milano, Corso Matteotti n. 22,

testimoni richiesti da me Notaio conosciuti dal sottoscritto

to comparente e aventi tutti i requisiti di legge, le quali
dichiarano di conoscere la lingua inglese,

SI E' COSTITUITO IL SIGNOR

- ERICK THOHIR, nato a Jakarta (Indonesia) il giorno 30 mag-
gio 1970, domiciliato in Milano, corso Vittorio Emanuele II
n. 9, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-
zione di

"F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A."

società di diritto italiano, con sede in Milano, corso Vitto-
rio Emanuele II n. 9, iscritta nel Registro delle Imprese di
Milano al nr. 80066310154, (di seguito "FC Internaziona-
le"), debitamente autorizzato per quanto infra dalla delibe-
ra del Consiglio di Amministrazione di FC Internazionale in
data 28 aprile 2014.

Il costituito, cittadino indonesiano, della cui identità per-
sonale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, dichiara
di non conoscere la lingua italiana ma di conoscere la lin-
gua inglese, lingua da me notaio conosciuta, e mi fa richie-
sta di redigere il presente atto, in virtù del quale, con la
presente

NOMINA

- FRANCESCA MUTTINI, nata a Milano il giorno 19 agosto 1969,
domiciliata in Milano, corso Vittorio Emanuele II n. 9,
quale procuratore speciale di FC Internazionale (il "Procura-
tore Speciale"), in modo che possa agire in nome e per conto

di FC Internazionale, al fine di procedere: (i) alla costituzione di una società a responsabilità limitata di diritto italiano con capitale sociale iniziale pari a Euro 10.000,00 "MediaCo"); (ii) alla sottoscrizione di un aumento di capitale riservato in MediaCo, da pagarsi mediante conferimento di un ramo di azienda relativo alle attività sponsorship e media (il "Ramo di Azienda"); (iii) alla costituzione di un pegno di primo grado sulla quota di partecipazione del capitale sociale di MediaCo che sarà detenuta da FC Internazionale ad esito del conferimento di Ramo di Azienda di cui al precedente punto, a garanzia delle obbligazioni rivenienti da un contratto di finanziamento, retto dalla legge inglese, sottoscritto, inter alia, da FC Internazionale, in qualità di parent, da un lato, e una serie di banche e istituzioni finanziarie (sotto il coordinamento di Goldman Sachs International) in qualità di banche finanziatrici, dall'altro lato, nonché a garanzia dei relativi documenti finanziari (il "Pegno Quote MediaCo").

Per i succitati fini, Erick Thohir conferisce al Procuratore Speciale tutti i più ampi poteri, anche in conformità all'art. 1395 cod. civ., di agire in nome e per conto di FC Internazionale e di compiere tutti gli atti necessari e/o utili ai fini della presente procura, ivi compreso, a mero titolo esemplificativo ma senza limitazione alcuna della generalità dei poteri qui conferiti, il potere di:

1. negoziare, concordare, finalizzare, sottoscrivere e stipulare l'atto costitutivo di MediaCo (l'"Atto Costitutivo di MediaCo") nonché modificare e/o integrare qualsiasi clausola e/o pattuizione dell'Atto Costitutivo di MediaCo;

2. negoziare, concordare, finalizzare, sottoscrivere e stipulare l'atto di aumento di capitale riservato di MediaCo da pagarsi mediante conferimento di Ramo di Azienda (l' "Atto di Aumento di Capitale") nonché modificare e/o integrare qualsiasi clausola e/o pattuizione dell'Atto di Aumento di Capitale;

3. negoziare, concordare, finalizzare, sottoscrivere e stipulare l'atto costitutivo del Pegno Quote MediaCo ai sensi del diritto italiano (il "Atto di Pegno") nonché modificare e/o integrare qualsiasi clausola e/o pattuizione dell'Atto di Pegno.

4. redigere, negoziare, concordare, finalizzare, sottoscrivere e stipulare nonché modificare e/o integrare qualsiasi clausola e/o pattuizione di qualsiasi altro accordo (anche in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da un Notaio), atto e/o documento (da sottoscrivere in qualsiasi forma), collegato e/o inerente all'Atto Costitutivo di MediaCo, all'Atto di Aumento di Capitale e all'Atto di Pegno la cui sottoscrizione sia necessaria, utile e/o opportuna al fine di dare attuazione ed esecuzione ai predetti atti;

5. compiere qualsiasi atto, rilasciare qualsiasi dichiarazione

ne, adempiere qualsiasi formalità, senza esclusioni di sorta, che possa essere utile, necessario e/o consequenziale alla, e/o funzionale per la, e/o comunque correlato e attinente alla, stipula e/o completa esecuzione dell'Atto Costitutivo di MediaCo, l'Atto di Aumento di Capitale e dell'Atto di Pegno.

Inoltre, il Procuratore Speciale è autorizzato a sottoscrivere ed eseguire tutti i documenti e/o atti e compiere tutte le azioni che possano essere necessarie e/o utili all'esercizio di tutti i poteri conferiti dalla presente procura speciale, ivi compresi quelli non espressamente menzionati.

Con pieno potere per il Procuratore Speciale di nominare, secondo i termini e le condizioni ritenuti più idonei dal medesimo, uno o più sostituti per l'esercizio di ciascuno dei poteri e delle facoltà qui conferiti, e altresì con pieno potere di revocare ciascuno dei sostituti e, eventualmente, di delegare ad altri rappresentanti l'esercizio dei poteri e delle facoltà qui conferiti.

FC Internazionale con la presente ratifica e approva, e si impegna a ratificare ed approvare, tutto ciò che il Procuratore Speciale compirà, o farà in modo che venga compiuto, in valida esecuzione della presente procura speciale.

FC Internazionale si impegna incondizionatamente a manlevare e tenere indenne il Procuratore Speciale da ogni azione, pretesa, costo, spesa e responsabilità derivanti da o comunque

connessi all'esercizio di qualsiasi potere conferito ai sensi della presente procura speciale.

La presente procura speciale è efficace a tutti gli effetti a decorrere dalla data odierna e sarà valida fino a quando non sarà revocata da FC Internazionale.

La presente procura speciale è regolata dal diritto italiano.

Il presente atto pubblico nel suo testo originale e nel testo italiano è stato letto da me Notaio in presenza dei testimoni alla parte comparente, la quale dichiara che è conforme alle sue volontà, lo approva e lo sottoscrive unitamente ai testimoni alle ore sedici e quindici.

Consta di quattro facciate intere e quanto fin qui della quinta di tre fogli, scritto in parte da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano

F.to Erick Thohir

Erick Thohir

F.to Beatrice Gattoni

Beatrice Gattoni testimone

F.to Marta Pradella

Marta Pradella testimone

F.to Luigi Cecala Notaio L.S.

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI MILANO 3

Registrato in data 02/05/2014

al n.7611

Serie 1T

Esatti euro 200,00

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

MILANO, 6 MAGGIO 2014

F.to in originale Luigi Cecala

STATUTO

1 - Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

1.1 - Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale:

" Inter Media and Communication S.r.l."

1.2 - Sede

La società ha sede legale in Milano

Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'assemblea dei soci.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese.

La decisione dell'organo amministrativo dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.

1.3 - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

L'acquisizione e cessione di marchi e disegni distintivi in genere in qualsiasi forma, anche mediante stipulazione di contratti di locazione finanziaria;

- stipulazione di contratti attivi e passivi di licenza d'uso di marchi e segni distintivi;
- gestione, utilizzazione e sfruttamento in qualsiasi forma degli stessi, anche attraverso contratti di sponsorizzazione e affiliazione commerciale (franchising) nonché attraverso la gestione diretta di attività commerciali, ivi inclusa la vendita di

merci al dettaglio;

- concessionaria di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi e ogni mezzo di comunicazione e diffusione anche pubblicitaria (new media), attività di agenzia d'affari in campo pubblicitario, vendita di spazi pubblicitari su giornali, mediante mezzi radiofonici e televisivi o altre reti di comunicazione, quali internet e su ogni altro mezzo di comunicazione e diffusione anche pubblicitaria (new media), nonché assistenza artistica nella realizzazione di servizi pubblicitari;
- lo svolgimento di tutte le attività connesse al settore dei viaggi e del turismo inerenti manifestazioni sportive nonché qualsiasi attività inerente e/o affine;
- organizzazione e promozione di gare e tornei, scuole calcio, ed ogni altra attività sportiva, in genere, sfruttamento dell'immagine degli sportivi mediante l'utilizzazione e la divulgazione anche attraverso il mezzo pubblicitario del nome e dell'immagine di soggetti impegnati nell'attività sportiva, nonché promuovere, pubblicizzare e diffondere in qualsiasi forma e in qualsiasi genere la propria attività, la propria immagine, i propri marchi e i propri segni distintivi nonché in generale la promozione e lo sfruttamento con ogni mezzo dell'immagine di F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A. in Italia e all'estero;
- l'acquisizione di diritti sportivi in genere ed in particolare l'acquisizione ed esercizio dei diritti di sfruttamento economici inerenti le manifestazioni sportive;- concessionaria per la prenotazione e per la vendita di biglietti ed abbonamenti in genere.

La Società, fra l'altro, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari ed industriali ritenute necessarie, connesse od utili al conseguimento

dell'oggetto sociale; potrà contrarre mutui e finanziamenti in genere con banche, Istituti di credito e società finanziarie usufruendo delle agevolazioni ed incentivazioni previste dalla normativa.

Potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre società od enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio purché non nei confronti del pubblico, con esclusione del carattere di professionalità e quale attività strumentale rispetto all'oggetto sociale.

Potrà compiere operazioni finanziarie con esclusione di attività nei confronti del pubblico, rilasciare garanzie reali e personali anche a favore e nell'interesse di terzi purché non configuri attività finanziaria nei confronti del pubblico, ed escluse le attività finanziarie che richiedono per legge particolari autorizzazioni o requisiti; potrà effettuare e/o ricevere finanziamenti infragruppo a/da società controllate, controllanti o collegate o a/da controllate dalla medesima controllante nei limiti stabiliti dalla normativa legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente.

La società potrà assumere partecipazioni sociali sia in Italia che all'estero a scopo di stabile investimento e non di collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto e purché non nei confronti del pubblico secondo quanto disciplinato dal D.Lgs 385/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

1.4 - Durata

La durata è fissata al 30 (trenta) giugno 2040 (duemilaquaranta) salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi.

2 - Capitale sociale e quote

2.1 - Capitale

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art.2468 del Codice Civile.

La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, mediante passaggio di riserva a capitale, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni o mediante conferimenti di prestazioni d'opera e servizi; in virtù al disposto dell'art.2464 del Codice Civile possono inoltre essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possono consentire l'acquisizione in società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.

Per i conferimenti di opere o servizi si applica l'articolo 2464 - IV comma del Codice Civile.

La società potrà rilasciare certificati di quota con solo valore probatorio o documentale.

Verificandosi l'ipotesi prevista dall'articolo 2466 - II comma del Codice Civile si potrà vendere le quote all'incanto in caso di mancanza di offerta per l'acquisto.

2.2 - Titoli di debito

La società potrà emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di Legge in materia.

La decisione relativa all'emissione di titoli di debito é di competenza dei soci.

Si applicano i quorum stabiliti nel presente statuto per le modificazioni dello statuto medesimo

I titoli di debito non potranno essere imputati a capitale.

La decisione di emissione dei titoli di debito deve essere iscritta nel Registro delle Imprese.

2.3 - Variazioni del capitale

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di quote aventi diritti diversi da quelle in circolazione con delibera dell'assemblea dei soci, la quale può delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro i soci avranno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione da esercitare decorsi almeno trenta giorni dal deposito presso il Registro delle Imprese della delibera dei soci o dal momento in cui viene comunicato ai soci a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno che l'aumento di capitale può essere sottoscritto.

La parte di aumento di capitale rimasta inoperta potrà essere sottoscritta dagli altri soci o da terzi purché sia previsto nella decisione di aumento del capitale..

L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nel caso di aumento di capitale di cui all'art. 2482-ter del Codice Civile.

In caso di riduzione del capitale per perdite potrà essere omesso il deposito presso la sede sociale dei documenti di cui all'art. 2482-bis - II comma del Codice Civile.

2.4 Recesso

Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla Legge.

Nel caso di recesso, ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile, il rimborso delle quote da parte della società dovrà essere effettuato al prezzo determinato con i criteri di cui all'articolo medesimo. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite

relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente.

Il rimborso dovrà avvenire con le modalità e nei termini di cui all'articolo 2473 - IV comma del Codice Civile.

In caso di intrasferibilità della partecipazione sociale o vincoli ad essa apposti, il socio potrà esercitare il diritto di recesso solo trascorsi due anni dall'approvazione di tali limiti.

Nel caso di delibera che preveda la durata della società a tempo indeterminato il socio potrà esercitare il diritto di recesso con un preavviso di 180 (centottanta) giorni.

Il socio che desidera esercitare il diritto di recesso deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, della quota di partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

La procedura di liquidazione di cui ai commi precedenti dovrà essere iniziata entro 180 (centottanta) giorni dalla ricevuta della comunicazione di recesso ed il pagamento dovrà essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dalla determinazione del prezzo.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

2.5 Esclusione

L'esclusione del socio ai sensi dell'art. 2473-bis del Codice Civile non potrà essere effettuata mediante riduzione del capitale sociale ed il rimborso dovrà avvenire con le stesse modalità ed agli stessi termini previsti per il recesso.

L'assemblea dei soci potrà escludere i soci nei seguenti casi considerati di giusta causa:

- il venire meno, per qualsiasi motivo, delle opere e dei servizi conferiti e/o della garanzia prestata;
- il socio che sia condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni;
- il socio che sia dichiarato interdetto o inabilitato.

2.6 - Versamenti e finanziamenti dei soci

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del Codice Civile.

2.7 - Quote

Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo i particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società e/o la distribuzione degli utili ove previsti.

Nell'interesse sociale persone o enti che esercitano o che potenzialmente possono esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società o con quella dei soci non possono essere titolari di quote o di diritti di opzione, salvo espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

2.8 - Trasferimento delle quote

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, salvo il diritto di prelazione spettante agli altri soci.

Pertanto il socio che intende vendere la propria quota deve informarne con lettera raccomandata l'organo amministrativo, indicando il prezzo richiesto e le generalità dell'acquirente. L'organo amministrativo ne darà comunicazione immediata e, comunque, entro cinque giorni dal ricevimento della raccomandata, agli altri soci.

Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione.

Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo con i criteri sopra indicati, si farà ricorso al Collegio Arbitrale così come disciplinato dalla clausola 7 del presente statuto. Il prezzo così fissato sarà vincolante per le parti.

Entro trenta giorni dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione da parte dell'organo amministrativo, i soci dovranno comunicare, a mezzo di lettera raccomandata, all'Organo Amministrativo se intendono acquistare ("Termine per l'esercizio della prelazione").

In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari.

In tale caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente trasferibile a condizione che:

- la vendita si perfezioni entro due mesi dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione;
- il prezzo di vendita non sia inferiore al prezzo specificato nella comunicazione di cui sopra;
- l'eventuale acquirente sia quello indicato nella sua summenzionata comunicazione.

Ai fini del presente articolo, con il termine trasferire s'intende qualsiasi negozio giuridico a titolo oneroso (ivi inclusi, in via esemplificativa, vendita, vendita in blocco, permuta, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione delle società partecipanti) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, anche tramite la cessione della partecipazione di controllo nelle società partecipanti, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di altri diritti quali pegni, usufrutto od altro sulle quote o diritti di opzione.

I soci possono tuttavia liberamente trasferire le quote o i diritti di opzione o parte di essi a proprie controllanti o controllate o altre controllate dalla stessa controllante.

Per controllate si intendono quelle società che risultino tali ai sensi dell'articolo 2359, comma primo nn.1 e 2 del Codice Civile, con esclusione del controllo contrattuale di cui all'articolo 2359 comma primo n. 3.

In ogni caso non è soggetto alla procedura di prelazione di cui sopra, non rientra nella nozione di trasferimento di cui al presente statuto, e pertanto non si applica la

prelazione, il trasferimento a terzi delle partecipazioni a seguito di escussione del pegno.

Il mancato rispetto di tali condizioni o di anche una sola di esse comporta necessariamente che la procedura di prelazione debba essere ripetuta.

2.9 - Vincoli sulle quote

La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.

Le partecipazioni non possono essere sottoposte a pegno o usufrutto senza il consenso dell'assemblea dei soci.

3 - Decisioni dei soci

3.1 - Competenze dell'assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui all'art. 2479 - II comma del Codice Civile

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 del Codice Civile) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

In caso di acquisto da parte della società di beni o di crediti dai soci, dai soci fondatori o dagli amministratori per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale nei due anni dell'iscrizione della società nel Registro delle Imprese non è richiesta l'autorizzazione dei soci.

3.2 - Metodo assembleare

A) Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in uno Stato Membro dell'Unione Europea.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è però ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

In caso di comprovata impossibilità o inattività o inerzia da parte di tutti gli amministratori, l'assemblea potrà essere convocata dal Collegio Sindacale ove nominato ovvero direttamente da un socio o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale relativamente ad argomenti oggetto di decisione assembleare ex art. 2479 c.c..

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese ovvero ad altro indirizzo dagli stessi comunicato alla società; nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, purché assicurino la tempestiva e completa informazione sugli argomenti da trattare, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente

comunicati dal socio alla società, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica o revocano l'indicazione effettuata in precedenza hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.

In caso di urgenza le convocazioni sono fatte dall'organo amministrativo anche a mezzo telefax o posta elettronica inviate ai soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi, ove nominati, almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita ricorrendo le condizioni di legge.

B) Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci cui spetta il diritto di voto se regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese ovvero qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2470, I, II e III comma c.c.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

C) Rappresentanza in assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479-bis del Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere

il diritto di intervento all'assemblea.

D) Gli intervenuti in assemblea a maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato nominano il Presidente ed il segretario, anche non socio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E) Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del Codice Civile nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

F) Sistemi di votazione

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti e/o astenuti.

G) Verbalizzazione delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

H) Audio/video assemblea

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio presenza.

4 - Amministrazione

La durata in carica dell'organo amministrativo, che può essere anche a tempo indeterminato, è stabilita con decisione dei soci.

La società può essere amministrata:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione si intende costituito un consiglio di amministrazione.

La scelta circa il sistema di amministrazione e, nel caso di consiglio, la fissazione del numero dei membri è rimessa alla decisione dei soci.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) non possono essere nominati, e se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina e comunque fino a revoca o dimissioni;
- d) in caso di nomina a tempo indeterminato possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione;
- e) sono rieleggibili; e
- f) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del Codice Civile.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile qualora gli amministratori agiscano allo stesso tempo in rappresentanza della società e di un'altra società interamente controllata da questa ovvero di società o enti che abbiano in essere con la Società contratti di consulenza o di servizi ovvero qualora gli amministratori siano soci o amministratori o consulenti di società o enti che abbiano in essere con la Società contratti di consulenza o servizi.

4.1 - Consiglio di Amministrazione: metodo collegiale

Quando la società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così

regolato:

A) - Presidenza

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie scritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

B) - Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o in un paese dell'Unione Europea) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da anche un solo amministratore in carica oppure da almeno due sindaci, se nominati.

Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni di calendario prima della riunione e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova di avvenuta ricezione (fax, posta elettronica).

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci se nominati.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero da un Amministratore designato unanimemente dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audio/video conferenza o in sola audio conferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato

atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente della riunione e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo,
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione mediante votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

C) - Deliberazione

Salvo quanto diversamente stabilito alla lettera B) che precede, la riunione collegiale é validamente costituita con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; qualora il Consiglio sia costituito da un numero pari di membri in caso di parità di voti la proposta si intenderà respinta.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

D) - Verbalizzazione

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare dai verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge vengono firmati da chi presiede e

dal segretario nominato di volta in volta.

Il dissenso ad alcuna delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione dovrà essere annotato nel verbale dal segretario su richiesta dell'amministratore dissenziente e gli altri amministratori che hanno preso parte alla deliberazione dovranno far verbalizzare il loro voto, motivandolo.

E) - Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno o più suoi membri o a terzi non amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 del Codice Civile e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

4.2 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo é investito di ogni facoltà e potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge e il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea dei soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

4.3 - Poteri di rappresentanza

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano a ciascun Consigliere o all'Amministratore Unico nonché all'Amministratore Delegato (nell'ambito delle funzioni ad esso delegate) se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Unico o l'Amministratore Delegato nell'ambito delle funzioni delegate, possono nominare direttori, procuratori, institori per determinati atti o categorie di atti, determinandone di volta in volta i poteri.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente e disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

4.4 - Sanzioni amministrative

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze, salvo il caso di dolo o colpa grave.

4.5 - Amministratore Unico

Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico questi riunisce in sé tutti i poteri, le facoltà e i limiti dell'organo amministrativo e del suo Presidente.

4.6 - Compensi dell'Organo Amministrativo

All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese ragionevolmente sostenute e debitamente documentate per ragioni del suo ufficio.

L'Organo Amministrativo non percepirà alcun compenso per l'attività prestata.

4.7 - Diritti dei soci non amministratori

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli

amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e, nel caso non sia stato nominato il collegio sindacale od il revisore, di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

4.8 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

Ai sensi del primo comma dell'articolo 2477 cod. civ. con decisione dei soci può essere nominato un Organo di Controllo o un Revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell' articolo 2477 Cod. Civ. la società con decisione dei soci nomina l'Organo di Controllo o un Revisore.

Su scelta dei soci l'Organo di Controllo può essere costituito da un solo membro effettivo o da un Collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a sensi di legge.

Per quanto riguarda modalità di nomina, cessazione dalle cariche, decadenza ed ineleggibilità si fa riferimento alle norme di legge.

- Compiti, competenze e doveri dell'organo di controllo.

All'Organo di Controllo (collegiale o monocratico) si applicano le disposizioni del Collegio Sindacale previste per le Società per Azioni, e lo stesso Organo di Controllo esercita la revisione legale dei conti sulla società.

Le adunanze dell'Organo di Controllo potranno tenersi anche per audio/video conferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente art.

4.1 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Revisore legale dei conti

Qualora in alternativa alla nomina dell'Organo di Controllo la società nomini per la revisione legale dei conti un Revisore questi deve essere iscritto al Registro istituito

presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al Revisore tutte le norme di legge previste per lo stesso in materia di società per azioni.

5 - Bilancio e Utili

5.1 - Esercizio sociale - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni se società tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora particolari esigenze della società relative alla struttura o all'oggetto sociale lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

5.2 - Utili

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci, che approva il bilancio, decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

6 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea dei

soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del Codice Civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto dispone ai sensi delle lettere a), b), c) dell'art. 2487 - I comma del Codice Civile.

In mancanza di disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 del Codice Civile e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

7 - Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nel cui ambito ha la sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente sarà competente, su istanza della parte più diligente il Tribunale delle Imprese individuato per competenza regionale con riferimento alla sede della società.

Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 2.4

8 - Varie

8.1 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

F.to Francesca Muttini

F.to Luigi Cecala Notaio L.S.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINAL-
LE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO , AI SENSI DELL'ART. 22
D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

MILANO, 6 MAGGIO 2014

BOLLO VIRTUALE ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 ME-
DIANTE M.U.I..